

X

Sentenza n. 1900/2013 pubbl. il 05/12/2013

RG n. 3383/2008

Repert. n. 5160/2013 del 05/12/2013

N. R.G. 3383/2008



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3383/2008

tra

C [REDACTED] S.R.L.

ATTORE

e

U [REDACTED] - B [REDACTED] POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA SPA

CONVENUTO

Oggi 5 dicembre 2013 innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per C [REDACTED] S.R.L. l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. MONTANARI GRAZIA.

Per U [REDACTED] - B [REDACTED] POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA SPA l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED].

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano come da atti introduttivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini



Sentenza n. 1900/2013 pubbl. il 05/12/2013

RG n. 3383/2008

Repert. n. 5160/2013 del 05/12/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **3383/2008** promossa da:

C. S.R.L. (C.F. 01000000000), con il patrocinio dell'avv. **MONTANARI G.**,
elettivamente domiciliato in VIA **ZACCHETTI** 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. **MONTANARI GRAZIA**

ATTORE

contro

U. - B. POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIE SPA (C.F. 01000000000), con il
patrocinio dell'avv. **ROSSI ROMANO**, elettivamente domiciliato in VIA **ROSSI ROMANO** 42121
REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. **ROSSI ROMANO**

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.



- rilevato che, nella presente controversia, l'attore, correntista della banca convenuta, deduce l'illegittimità degli addebiti in conto corrente degli interessi anatocistici, in quanto calcolati trimestralmente in violazione del principio di cui all'art. 1283 c.c., nonché delle commissioni di massimo scoperto, in quanto non pattuite e comunque applicate con criteri non chiaramente determinati. Sulla base di tale narrativa, chiede la condanna della banca a restituire le somme illegittimamente addebitate o riscosse, per un complessivo importo di € 22.443.

Costituendosi in giudizio, U.B. eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito, sulla base di una pattuizione contrattuale che indica come competente il Tribunale di Milano; la decadenza da ogni doglianza di merito, in assenza di contestazioni nel termine di sessanta giorni dall'invio degli estratti conto; l'infondatezza comunque delle contestazioni stesse, sul presupposto che l'anatocismo è posto in essere nel rispetto della delibera del CICR del 9/2/2000 e le commissioni di massimo scoperto sono conteggiate nel rispetto delle pattuizione contrattuale. Per tali motivi conclude chiedendo il rigetto della domanda attorea, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento dello scoperto di conto corrente, domanda che parte attrice contesta invece come inammissibile perché tardiva.

La causa è istruita con una CTU affidata al dottor M.

- ritenuto che, è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di parte convenuta.

In proposito, basta osservare che la previsione contrattuale invocata da parte convenuta a sostegno della propria eccezione, e cioè l'articolo 20 del contratto di conto corrente, non indica il Tribunale di Milano come foro esclusivo, e pertanto deve intendersi che tale foro si aggiunge a quelli di legge previsti dagli articoli 18-20 c.p.c.



Deriva che il Tribunale adito è competente sia sulla base del *forum contractus*, essendo il rapporto di conto corrente stipulato a Reggio Emilia, sia come *forum destinatae solutionis*, dovendosi l'obbligazione dedotta in giudizio essere eseguita sempre a Reggio Emilia.

Ciò impone comunque il rigetto dell'eccezione di incompetenza, rimanendo assorbite tutte le ulteriori difese in proposito dell'attrice;

- considerato che, infondata è anche l'eccezione formulata dalla convenuta di decadenza per la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto inviati.

Sul punto, si osserva che nessun rilievo può assumere, sotto questo aspetto, la mancata contestazione, da parte dell'odierna opponente, degli estratti conto periodicamente inviati dalla banca, poiché, per pacifica giurisprudenza, la norma dell'art. 1832 c.c. va interpretata nel senso che l'approvazione del conto (*rectius*: la sua mancata tempestiva contestazione nel termine legale) rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (*ex pluribus*, Cass. n. 11626/2011, Cass. n. 3574/2011, Cass. n. 6514/2007, Cass. n. 11749/2006, Cass. n. 12372/2006);

- osservato che, venendo al merito, la domanda attorea è parzialmente fondata. Infatti:
 - con riferimento all'anatocismo, è ben vero che, così come dedotto dalla difesa di parte convenuta, la capitalizzazione passiva degli interessi bancari è possibile anche in via trimestrale, laddove la medesima periodicità sia riconosciuta per gli interessi attivi (cfr. art. 25 comma 3 D.Lgs. n. 342/1999 e art. 2 delibera del CICR 9/2/2000); tuttavia, è altrettanto vero che parte attrice non ha provato, con riferimento al rapporto per cui è causa, che le parti abbiano previsto la medesima periodicità di anatocismo trimestrale anche per gli eventuali interessi attivi. Infatti, il documento riepilogativo delle condizioni contrattuali agli atti, è stato stipulato il 31 dicembre 2002, e cioè più di un anno dopo la stipula del contratto il 26 novembre 2001, ciò che non consente di ritenere tale prospetto rappresentativo delle condizioni iniziali del contratto,



Report n. 5160/2013 del 05/12/2013

tanto più che risultano indubitabili alcune differenze tra le condizioni effettivamente applicate e quelle indicate da tale documento riepilogativo (cfr. pag. 13-14 perizia).

Deriva che non vi è prova del fatto che sia stata garantita la medesima periodicità trimestrale degli interessi anatocistici attivi e passivi, ciò che fa ritenere illegittima la capitalizzazione trimestrale passiva e rende necessario depurare le movimentazioni dall'anatocismo di qualsiasi periodicità, applicando il cosiddetto interesse semplice;

- similmente e con riferimento alle condizioni di massimo scoperto, ha spiegato il Consulente Tecnico che non è possibile *"verificare se la commissione di massimo scoperto fosse effettivamente prevista dal rapporto tra le parti, in quanto, come già ribadito, il prospetto riepilogativo delle condizioni incluse nel contratto di apertura del conto corrente riporta una data ampiamente successiva a quella iniziale del rapporto"* (cfr. pag. 16 perizia); ed addirittura *"non è possibile stabilire con precisione quale dei diversi metodi sia quello effettivamente adottato dalla banca"* per calcolare le commissioni (cfr. pag. 21 perizia).

Consegue che, in assenza della prova di una pattuizione contrattuale e per di più nell'assoluta indeterminazione delle modalità di calcolo utilizzate dalla banca, il pagamento delle commissioni di massimo scoperto non è dovuto;

- pertanto ed in conclusione sul punto, deve procedersi al ricalcolo delle risultanze debitorie del conto corrente, sia applicando gli interessi passivi semplici senza l'anatocismo trimestrale, sia eliminando le spese per commissione di massimo scoperto. Sulla base di ciò, il saldo finale del conto corrente al 30 aprile 2008, deve essere conteggiato dalla somma di € 35.665,13, risultante dall'estratto conto con capitalizzazione trimestrale degli interessi e con commissione di massimo scoperto, alla minor somma di € 26.046,61, ciò che comporta un minor debito di parte attrice di € 9.618,52.

Non può invece essere oggetto di indagine la questione sollevata dal CTP di parte attrice relativa alla mancata verifica del rispetto dei tassi soglia della normativa antiusura, e ciò per



usurari;

- evidenziato che, così come correttamente eccepito dalla difesa di parte attrice, deve invece essere dichiarata inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale della convenuta di condannare l'attore al pagamento del saldo risultante dal conto corrente. Infatti, risulta *per tabulas* che la convenuta si è costituita in giudizio il 10 settembre 2008, e quindi, tenuto conto della sospensione feriale dei termini fino al 15 settembre, senza il rispetto dei 20 giorni prima della udienza di comparizione del 2 ottobre 2008.

Deriva che, trattandosi di costituzione tardiva *ex* articolo 166 c.p.c., la domanda riconvenzionale è inammissibile *ex* art. 167 c.p.c.;

- sottolineato che, l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, tenuto anche conto che l'attrice stessa risulta comunque debitrice della convenuta, integra una parziale soccombenza reciproca che, *ex* articolo 92 comma 2 c.p.c., giustifica la compensazione di metà delle spese di lite (cfr. Cass. n. 134/2013 in ordine alla configurabilità della soccombenza reciproca, non solo nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, ma anche di accoglimento di soli alcuni capi di un'unica domanda, ovvero di accoglimento dell'unica domanda per un importo notevolmente diverso sotto il profilo quantitativo da quello domandato).

La rimanente metà è posta a carico della comunque maggior soccombente parte convenuta, la cui domanda riconvenzionale è risultata inammissibile, liquidata come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l'attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. n. 18920/2012), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, e tenendo altresì a mente che lo scaglione di riferimento è quello relativo al *decisum* e non già al *disputatum* (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011).



Sentenza n. 1900/2013 pubbl. il 05/12/2013

RG n. 3383/2008

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate con corso di causa, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all'udienza del 28/11/2013, ed in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale *ex art. 281 sexies c.p.c.*

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- accerta e dichiara che la somma dovuta da C. s.r.l. a U. B. P. C. s.p.a. quale saldo finale del conto corrente al 30 aprile 2008, è di € 26.046,61, non già di € 35.665,13;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di U. B. P. C. s.p.a. contro I. s.p.a.;
- condanna U. B. P. C. s.p.a. a rifondere a C. s.r.l. la metà delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per tale metà in € 1.100, oltre IVA e CPA come per legge;
- compensa tra le parti la rimanente metà delle spese di lite;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in corso di causa, definitivamente a carico di U. B. P. C. s.p.a.

Reggio Emilia, 5/12/2013

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

pagina 7 di 7

